



Delibera Collegio dei Docenti n.11 del 2 Settembre 2026

Convenzione Formazione Scuola-Lavoro a.s. 2026-2027

TRA

Istituto Liceo “ Salvatore Pizzi” con sede in Capua (Caserta) Via Piazza Umberto I, Codice fiscale 93034560610 (di seguito l’“Istituzione Scolastica”), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Mascolo Carmela nata a Pomigliano D’Arco il 28.01.1972, Codice Fiscale MSCCML72A68G812S

E

EDISON S.P.A. con sede legale in Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, Codice Fiscale 06722600019, rappresentato legalmente dal Dott. Giorgio Colombo, nato il 26/07/1962, C.F. CLMGRG62L26B300X, in qualità di EVP & Direttore HR&ICT (di seguito “Edison”).(di seguito, singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”)

Premesso che

- il Decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, ha disposto, al comma 784-*octies* dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”;
- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni,

si conviene quanto segue:



Art. 1.

Edison si impegna ad erogare un progetto di Formazione Scuola-Lavoro agli allievi delle classi iscritte a Scuola Edison, la piattaforma digitale realizzata da Edison per diffondere la cultura dell'energia e promuovere un uso consapevole delle risorse energetiche (di seguito, al singolare, il “Beneficiario del percorso” e al plurale i “Beneficiari del percorso”) su proposta dell’Istituzione Scolastica.

Le Parti si impegnano a realizzare il progetto formativo rivolto alle classi così come individuato e descritto nell’**Allegato A** alla presente Convenzione.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Formazione Scuola-Lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Formazione Scuola-Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione Scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo Beneficiario del percorso in Formazione Scuola-Lavoro inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituzione Scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle Parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di Formazione Scuola-



- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in Formazione Scuola-Lavoro i Beneficiari del percorso sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'Istituzione Scolastica assicura i Beneficiari del percorso in Formazione Scuola-Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (**polizza n. ~~1051.623.382~~ Compagnia assicurativa ~~C.H.I.B.S.~~**). In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Formazione Scuola-Lavoro;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);



Lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Formazione Scuola-Lavoro da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di Formazione Scuola-Lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Formazione Scuola-Lavoro;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;



1. In relazione all'accordo, ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico dell'altra Parte, un estratto dei quali è visibile su:
 - per Edison: "www.edison.it - Area Fornitori - Documentazione Contrattuale";
 - per l'Istituzione Scolastica: ""
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi ed i valori contenuti nei predetti Codici Etici ed a tenere una condotta in linea con i predetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo comunque tale da non esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001.
3. L'inosservanza di tale impegno da una delle Parti costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'altra Parte a risolvere l'accordo con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante apposita comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
4. Ciascuna Parte si dichiara a conoscenza della normativa Whistleblowing e del canale interno per segnalare casi di violazione delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e, ove adottate, dalle Linee Guida Anticorruzione o comunque dalla normativa vigente in materia di anticorruzione.5. Edison, nella consapevolezza della responsabilità sociale ricoperta, promuove in tutte le attività aziendali che possono prevedere, a qualsiasi titolo, un coinvolgimento diretto e/o indiretto di minori, la sicurezza e la protezione degli stessi. A tal fine, Edison si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di violenza, abuso o condotta inappropriata promuovendo comportamenti etici e contribuendo attivamente alla diffusione dei dieci principi fondamentali, in particolare relativi ai diritti umani, individuati dal Global Compact delle Nazioni Unite, cui Edison aderisce. La Policy di Child Safeguarding unitamente all'allegato Codice di Condotta che ne costituisce parte integrante, è consultabile al seguente link: [edison_policy_child_safeguarding_vesterno.pdf](#). Ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consegnare i documenti richiesti dall'altra per finalità di audit ai fini di cui al presente articolo.

Art. 10

1. Il presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione, è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a fare quanto possibile per risolvere in via amichevole qualunque eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo. Eventuali controversie non risolte per via amichevole entro trenta giorni dall'avvio del tentativo di bonaria



Art. 6

3. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai Beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Formazione Scuola-Lavoro, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i Beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal progetto formativo, di cui Allegato a). È escluso ogni tacito rinnovo. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

1. Le Parti si obbligano a rispettare la Normativa Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR-, il D. Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i Provvedimenti del Garante).
2. Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente Convenzione, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Art. 9

ALLEGATO A:

Progetto Formativo gratuito: Formazione Scuola-Lavoro

Il progetto formativo si svolge attraverso Scuola Edison, la piattaforma digitale realizzata da Edison per diffondere la cultura dell'energia e promuovere un uso consapevole delle risorse energetiche.

Moduli:

Il progetto si compone di due moduli:

- Due percorsi formativi dedicati rispettivamente a “La produzione di energia elettrica” e “Mercato e geopolitica dell’energia elettrica”
- Pratico: le classi partecipanti potranno realizzare un progetto originale sul mondo della sostenibilità. (facoltativo)

Contenuti:

Il percorso affronta il tema della produzione di Energia Elettrica sotto tre aspetti: Scienza, Società e Tecnologia. Ogni classe avrà l'opportunità di approfondire il mondo dell'idroelettrico, del fotovoltaico, dell'eolico e del termoelettrico.

Strumenti didattici:

- podcast
- esperimenti
- video esplorativi delle Centrali di Edison e dei mestieri
- attività da svolgere a casa
- incontro con Orientatore Edison
- project Work in 8 passi per sviluppare la propria idea progettuale
- visiting presso impianti
- esperienze in presenza presso gli spazi dell’azienda

Effettuando l’intero percorso sulla produzione di Energia Elettrica, Edison riconoscerà 45 ore di Formazione Scuola-Lavoro.

N.B. la piattaforma traccia le ore di attività degli studenti: è possibile rilasciare un attestato per un numero di ore inferiore alle 45 previste dal completamento di tutto il percorso.



definizione della controversia saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Art. 11

Resta inteso tra le Parti che Edison, con la sottoscrizione della presente Convenzione, non assume alcun impegno rispetto all'assunzione e/o all'inserimento dei giovani che siano stati selezionati per la partecipazione alle attività individuate nella presente Convenzione, né tale partecipazione potrà rappresentare titolo preferenziale all'assunzione e/o all'inserimento di tali giovani.

Data

EDISON S.P.A.
Legale Rappresentante

Legale Rappresentante
LICEO SALVATORE PIZZI
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MASCOLO CARMELA